



Reclutamento dei volontari e collocamento lavorativo dei volontari congedati

A.C. T.U. 1870 ed abb.

Dossier n° 157 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
14 dicembre 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	T.U. 1870 ed abb.
Titolo:	Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	IV Difesa
Sede:	referente
Stato dell'iter:	in corso d'esame in commissione

Contenuto

L'articolo 1 del nuovo testo unificato delle proposte di legge A.C. 1870 ed abb. **proroga dal 2024 al 2030** alcune disposizioni del decreto legislativo n. 66 del **2010** (Codice dell'ordinamento militare - COM) finalizzate a garantire l'attuazione degli obiettivi di riduzione degli organici **del personale militare** della Difesa, previsti dalla legge n. 244 del 2012 (cosiddetta legge "Di Paola").

A tal proposito ed in estrema sintesi si ricorda che la [legge n. 244 del 2012](#), da inquadrare all'interno di una serie di provvedimenti di revisione della spesa pubblica adottati sul finire della XVI legislatura, ha previsto di ridurre, **entro l'anno 2024**, 30.000 unità delle tre **Forze armate (da 190.000 a 150.000)** e 10.000 unità di **personale civile** della Difesa (**da 30.000 unità a 20.000**), **anche al fine di** riequilibrare il Bilancio della "**Funzione difesa**", ripartendolo orientativamente in 50% per il settore del personale, 25% per l'esercizio e 25% per l'investimento.

La legge n. 244 del 2012 sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare

Nello specifico, il richiamato differimento del termine riguarda le seguenti disposizioni del COM, concernenti la disciplina del reclutamento, dei ruoli e degli organici, dello stato giuridico e dell'avanzamento (parte V) del **personale militare**.

- 2196-*bis*, comma 1, alinea, relativo al regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate;
- 2197, commi 1, alinea, e 1-*bis* relativo al regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli delle Forze armate 2197-*bis*, comma 1, relativo al regime transitorio della valutazione delle consistenze organiche ai fini delle immissioni in alcuni ruoli delle Forze armate;
- 2207, comma 1, sull'adeguamento annuale delle dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate;
- 2208, comma 1 – *bis* relativo alla devoluzione delle carenze organiche transitorie in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttivo;
- 2209-*ter*, comma 1, alinea, recante disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze armate a 150.000 unità;
- 2209-*quater*, comma 1, alinea, in merito all'adozione annuale di un piano di programmazione triennale scorrevole finalizzato al progressivo raggiungimento degli obiettivi relativi alle dotazioni organiche complessive;
- 2209-*septies*, comma 1, che contiene disposizioni transitorie intese ad estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente appartenente alle

Forze armate;

- 2214-*bis*, comma 4, relativo alle promozioni a scelta nei vari gradi del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo del genio della Marina nelle varie specialità;
- 2221-*bis*, comma 1, in materia di collocamento in aspettativa per riduzione quadri per il Corpo del genio della Marina;
- 2224, comma 1, lettera a), sull'ammissione alle rafferme dei volontari di truppa, fino al 2024;
- 2229, comma 6, che riguarda il regime transitorio del collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate che abbiano prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo;
- 2233-*bis*, comma 1, alinea, sul regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate;
- 2236-*bis*, comma 1-*quater*, sul regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale della Marina;
- 2238-*ter*, comma 1, relativo al regime transitorio per i generali di divisione, ammiragli di divisione e generali di divisione aerea.
- 2239, comma 3-*quater* sul regime transitorio *dell'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare*.

A sua volta la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce il **riferimento all'anno 2025 con quello al 2031** nei seguenti articoli del Codice dell'ordinamento militare, concernenti anch'essi il personale militare della Difesa:

Differimento termine per la conclusione del procedimento di riduzione degli organici delle Forze armate

- 2206-*bis*, comma 1, lettera c), che fissa in 150 mila unità l'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- 2224, comma 1, lettera b), sull'ammissione alle rafferme dei volontari di truppa, a decorrere dal 1° gennaio 2025;

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 continua ad applicarsi quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 244 del 2012 che prevede la possibilità di prorogare ulteriormente il termine (originariamente previsto alla data del 31 dicembre 2024) per il conseguimento della riduzione delle dotazioni organiche complessive:

- del **personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare a 150.000 unità** (articolo 3, commi 1, lettera a) della legge n. 244/2012);
- del **personale civile del Ministero della difesa a 20.000 unità** (articolo 3, comma 2, lettera a), della legge n. 244/2012);

L'**articolo 2**, prevede un aumento delle dotazioni organiche dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.

Aumento delle dotazioni organiche dei sottufficiali

L'**articolo 3** interviene sul reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento e l'impiego dei **volontari in ferma prefissata la cui disciplina viene ridefinita** attraverso una serie di novelle al Capo VII del titolo II del Libro IV del Codice dell'ordinamento militare, **con particolare riferimento** agli articoli 696, 697, 698,700,701,702, 703, 704,705, 706, 707,781, 842, 930 954, 957, 958, 960, 978,988, 1302,1303,1501, 1502, 1504.

In estrema sintesi può osservarsi che, allo stato, la ferma prefissata è, strutturata **su base modulare**: i Volontari in Ferma annuale, al termine della ferma, possono concorrere per l'immissione nella ferma quadriennale (VFP 4) delle Forze Armate. **I Volontari** risultati idonei, ma **non vincitori del concorso per VFP 4** potranno essere ammessi a domanda e nel limite dei posti disponibili, **a due successivi periodi** di rafferma della **durata di un anno ciascuno**.

La disciplina vigente dei volontari in ferma prefissata

A loro volta i volontari in ferma quadriennale, esaurita la ferma quadriennale, Sviluppo di carriera **ovvero la rafferma biennale** (che in totale possono essere due) e giudicati idonei, utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito, sono immessi **nei ruoli dei volontari in servizio permanente** con le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, con conseguente **mutamento dallo status di volontario a quella di graduato**. Il servizio svolto quale **volontario** in ferma prefissata costituisce, pertanto, la premessa e il **presupposto indefettibile** per transitare, tramite concorso per titoli ed esami, **nei ruoli del servizio permanente**.

Nello specifico viene previsto che **le ferme siano in numero di due**, la prima, di tre anni, denominata «ferma prefissata iniziale», la seconda, sempre di tre anni, definita «**ferma prefissata triennale**» (cfr. nuovo articolo 696-*bis*, previsto dal comma 1, lettera a), n.1) dell'articolo 3).

La nuova disciplina dei volontari

Per accedere alla **ferma prefissata iniziale** occorrerà avere un'età non superiore a ventiquattro anni, il diploma di istruzione secondaria di primo grado e l'idoneità fisio-psico-attitudinale stabilita per la ferma permanente (cfr. nuova formulazione dell'articolo articolo 697, prevista dal comma 1, lettera a), n.3) dell'articolo 3).

Attualmente, in base all'articolo 697 del Codice i partecipanti al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno devono possedere una **età non superiore a venticinque anni**, diploma di istruzione secondaria di primo grado e l'idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente.

Potranno, poi, partecipare ai concorsi **in ferma prefissata triennale** i volontari che abbiano fatto la ferma iniziale o siano in rafferma annuale – ai quali sono riservati il 70 per cento dei posti – in servizio da almeno 24 mesi o in congedo da non oltre 12 mesi – ai quali è riservato non più del 30 per cento dei posti – che abbiano **un'età non superiore ai 28 anni** e che abbiano superato con esito positivo il corso basico di formazione iniziale (cfr. nuova formulazione dell'articolo 700 (cfr. nuova formulazione dell'articolo articolo 697, prevista dal comma 1, lettera a), n.7) dell'articolo 3).

Al termine della ferma triennale, i volontari sono immessi **nel ruolo dei volontari in servizio permanente** (cfr. nuova formulazione dell'articolo 704, (cfr. nuova formulazione dell'articolo articolo 697, prevista dal comma 1, lettera a), n.11) dell'articolo 3).

Per quanto concerne il meccanismo delle **rafferme** i volontari in ferma prefissata iniziale possono essere ammessi, a domanda, **a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno**. La rafferma di cui al comma 1 potrà essere prolungata, con il consenso degli interessati, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'*iter* concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento nei volontari in ferma prefissata triennale (cfr. nuova formulazione dell'articolo articolo 957, prevista dal comma 1, lettera g) dell'articolo 3).

Con riferimento alla disciplina delle **riserve di posti per l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, la nuova formulazione dell'articolo 703 del Codice, prevista dal punto 10.1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, **conferma le attuali percentuali** previste dal comma 1 dell'articolo 703, precisando che le medesime riguardano i volontari in ferma **prefissata in servizio o in congedo, di età non superiore ai 25 anni, i quali abbiano completato almeno dodici mesi** di servizio in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai rispettivi ordinamenti.

Riserve di posti per l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

In base all'attuale formulazione dell'articolo 703, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono così determinate:

- a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
- b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
- c) Polizia di Stato: 45 per cento;
- d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
- e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;
- f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento.

In relazione al comma 3 dell'articolo 703, concernente le **procedure di selezione per l'immissione dei volontari nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, la nuova formulazione prevista dal punto 10.3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, dispone che le medesime siano **determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate** con decreto adottato dal Ministro competente, **di concerto con il Ministro della difesa** e si concludano con la formazione delle graduatorie di merito. Si specifica che nella formazione delle graduatorie le amministrazioni dovranno tener conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure viene affidata alla esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.

L'attuale formulazione del comma 3 affida, invece, ad un decreto interministeriale del Ministro della difesa e dei Ministri interessati il compito di stabilire le modalità attuative riguardanti l'immissione dei volontari nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'**articolo 4** stabilisce il trattamento economico da corrispondere ai volontari in ferma prefissata,

Trattamento economico

Nello specifico in base alla nuova formulazione dell'articolo 1791 prevista dall'articolo 4 ai **volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati**, con la qualifica di soldato, comune di 2^a classe e aviere, è corrisposta una paga lorda giornaliera determinata nella misura percentuale dell'81,50 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente. In aggiunta al trattamento economico di cui al comma 1, ai **volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati che prestano servizio nei reparti alpini** è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.

A sua volta ai volontari in ferma prefissata triennale sono attribuiti:

- a) uno stipendio calcolato in misura pari all'80 per cento del parametro stipendiale spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente;
- b) gli assegni a carattere fisso e continuativo calcolati in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

Attualmente ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2^a classe e aviere, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del **64 per cento riferita** al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

La misura percentuale è pari al **74 per cento** per i volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.

Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennità prevista dall'[articolo 1792](#), comma 1.

L'**articolo 5** detta la disciplina transitoria da applicare alle attuali categorie di volontari in ferma prefissata (VFP1, VFP4 e raffermati), fino al loro completo esaurimento.

Disposizioni transitorie

In particolare il nuovo articolo 2198- *bis* prevede che i bandi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno possano essere emanati sino al 31 dicembre 2022. Fino al 31 dicembre 2026 i volontari in ferma prefissata di un anno raffermati e in congedo possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale, di cui alla nuova formulazione dell'articolo 700.

L'**articolo 6** consente nelle more dell'adeguamento del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, l'applicazione delle relative disposizioni alle nuove categorie di volontari in ferma prefissata.

L'**articolo 7** reca la ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente

Ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle qualifiche

Le modifiche della denominazione di gradi e qualifiche militari riguardano:

- 1) la denominazione del militare di truppa senza grado della Marina militare: da "sottocapo" in "comune scelto";
- 2) la denominazione di tutti i gradi e della qualifica del grado apicale dei graduati dell'Esercito italiano:
 - da "primo caporal maggiore" in "graduato";
 - da "caporal maggiore scelto" in "graduato scelto";
 - da "caporal maggiore capo" in "graduato capo";
 - da "caporal maggiore capo scelto" in "primo graduato";
 - da "caporal maggiore capo scelto qualifica speciale" in "graduato aiutante";
- 3) la denominazione del grado apicale e della relativa qualifica dei graduati della Marina militare:
 - da "sottocapo di 1^a classe scelto" in "sottocapo scelto";
 - da "sottocapo di 1^a classe scelto qualifica speciale" in "sottocapo aiutante";
- 4) la denominazione del grado apicale e della relativa qualifica dei graduati dell'Aeronautica militare:
 - da "primo aviere capo scelto" in "primo graduato";
 - da "primo aviere capo scelto qualifica speciale" in "graduato aiutante";
- 5) la denominazione della qualifica del grado apicale dei ruoli dei sergenti:
 - da "sergente maggiore capo qualifica speciale" in "sergente maggiore aiutante", per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare;

- da "secondo capo scelto qualifica speciale" in "secondo capo aiutante", per la Marina militare.

L'**articolo 8** detta disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali al fine di:

Disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali

- **allineare** la composizione della commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano con quella prevista per le corrispondenti commissioni ordinarie di avanzamento della Marina militare e dell'Aeronautica militare (**art. 8, co. 1**);
- **ripristinare** [introducendo l'articolo 1094-bis del COM] la possibilità di conseguire il **grado vertice** per i **Capi dei corpi** sanitari e tecnico-logistici delle Forze armate, nonché per gli ufficiali più anziani dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito e delle Armi dell'Aeronautica militare, così superando una evidente disparità di trattamento fra Corpi e ruoli delle Forze armate e, in particolare, rispetto al Corpo delle capitanerie di porto (**art. 8, co.2**).

Infine, l'**articolo 9** prevede che il Governo sia delegato a rivedere lo strumento militare nazionale di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

Delega al Governo

a) **ridefinizione**, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, **della ripartizione delle dotazioni organiche** del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2030, ferme restando le dotazioni organiche complessive fissate a 150.000 unità dall'articolo 798, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, successive modificazioni;

b) revisione delle **misure volte a conseguire, entro l'anno 2030**, il progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 798, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010 e, successive modificazioni;

c) previsione di un **contingente aggiuntivo in soprannumero**, non superiore a cinquemila unità, di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, da impiegare anche con compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza;

d) **istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato** non superiore a diecimila unità di personale volontario, ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze delle autorità militari individuate con decreto del Ministro della difesa, impiegabile nei casi di cui all'articolo 887, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (ovvero, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale), e di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale), ovvero, in forma complementare, in attività in campo logistico e di cooperazione civile-militare, disciplinandone la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento, nonché lo stato giuridico militare, le modalità di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in servizio del relativo personale;

e) previsione della possibilità per il personale delle Forze armate di cui all'articolo 930 del decreto legislativo n. 66 del 2010, di transitare, a domanda, anche in altra pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere collocato in un ruolo complementare da istituire in soprannumero agli organici delle Forze armate;

f) previsione della possibilità per i volontari in ferma prefissata di partecipare ai concorsi per il reclutamento **nelle altre categorie di personale delle Forze armate** ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi;

g) previsione di **iniziative per disciplinare la formazione dei volontari** in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, incluso quello relativo a operazioni cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa;

h) **implementazione delle misure di agevolazione** per il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, prevedendo, mediante misure agevolative, anche di carattere fiscale, contributivo o di altra natura, che ne favoriscano l'assunzione da parte delle imprese private;

i) **aumento delle percentuali di riserva** dei posti in favore del personale delle Forze armate di cui all'articolo 1014 del COM (ovvero i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente), **nei concorsi per le assunzioni** di personale nelle amministrazioni pubbliche ivi previste, con particolare riferimento alle assunzioni nei corpi di polizia locale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

l) revisione della struttura organizzativa e ordinativa del **Servizio sanitario militare**;

m) istituzione di **fascicoli sanitari** relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una

procedura concorsuale di una qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato.

I commi da 2 a 6 dell'articolo 9 attengono al **procedimento di formazione dei decreti legislativi delegati**.

Al riguardo, si prevede che i medesimi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di competenza, con il Ministro della salute, dell'istruzione e del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di **Conferenza unificata** e acquisizione e del parere del Consiglio di Stato.

Gli schemi dei decreti legislativi dovranno, infine, essere trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali dovranno esprimere il proprio parere **entro sessanta giorni** dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti potranno essere adottati anche in mancanza del parere.

Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 (dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge) o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

Ai sensi del comma 3 entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare **disposizioni integrative e correttive**, con le modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di.

Si specifica, inoltre, che nel caso di onerosità dei decreti legislativi in esame i medesimi **potranno essere emanati solo successivamente** o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Per quanto attiene alla **tecnica legislativa** il comma 5 prevede che gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi abbiano luogo attraverso novelle al codice dell'ordinamento militare, di cui al [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#).

Ai sensi del comma 6 il Governo è, altresì, autorizzato ad apportare al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90](#), le **modificazioni necessarie per adeguarlo** alle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi della delega in esame

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame appare prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di **difesa e Forze armate** (articolo 117, secondo comma, lettera d).

Con riferimento al principio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), concernente l'aumento delle percentuali di riserva dei posti in favore del personale delle Forze armate nei concorsi delle assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle assunzioni nei corpi di polizia locale, assumono rilievo anche la competenza legislativa esclusiva statale in materia di **ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali** di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), e la competenza residuale regionale in materia di organizzazione amministrativa delle regioni (articolo 117, quarto comma), nonché l'autonomia regolamentare di province, comuni e città metropolitane in ordine alla loro organizzazione e alle loro funzioni (articolo 117, sesto comma). Per quanto concerne specificamente la polizia locale, si ricorda che la **sentenza n. 167 del 2010** della Corte costituzionale ha distinto tra i compiti di **coordinamento tra Stato e regioni** in materia di ordine pubblico e sicurezza affidati esclusivamente alla legge statale dall'articolo 118, terzo comma (tali sono ad esempio quelli concernenti il controllo del territorio) e gli aspetti affidati alla competenza residuale regionale in materia di **polizia amministrativa locale**, tra i quali rientrano l'organizzazione e il funzionamento della polizia locale (con riguardo, tra le altre cose, al contingente degli addetti in servizio e allo stato giuridico del personale). Su tale ultimo aspetto incide però anche la competenza legislativa esclusiva statale in materia di **funzioni fondamentali degli enti locali** di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p).

Con riferimento al principio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera l), concernente la riorganizzazione della sanità militare, assume anche rilievo la competenza legislativa concorrente in materia di **tutela della salute**.

A fronte di questo concorso di competenze il provvedimento prevede, in via generale, all'articolo 9, comma 2, l'acquisizione dell'**intesa in sede di Conferenza unificata** ai fini dell'adozione dei decreti legislativi.

Il riferimento alla "previa intesa in sede di Conferenza unificata" è presente anche nel già richiamato principio direttivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i); *al riguardo, si valuti*

l'opportunità di sopprimere questo specifico riferimento, poiché, come sopra rilevato, l'acquisizione dell'intesa è prevista in via generale per l'adozione di tutti i decreti legislativi attuativi.

Attribuzione di poteri normativi

L'**articolo 9** prevede che il Governo sia delegato a rivedere lo strumento militare nazionale di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 in base ad una serie di principi e criteri direttivi indicati dal medesimo comma 1:

Per quanto attiene alla **tecnica legislativa** il comma 5 prevede che gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi abbiano luogo attraverso novelle al codice dell'ordinamento militare, di cui al [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#).

Ai sensi del comma 6 Il Governo è, altresì, autorizzato ad apportare al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90](#), le **modifiche necessarie per adeguarlo** alle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi della delega di cui al richiamato articolo 9.

Cost157	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Difesa	st_difesa@camera.it - 066760-4172	 CD_difesa